



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12522 del 2019, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento1) della determinazione del Comandante del centro di reclutamento della Guardia di Finanza prot. 125092 del 25.09.2019, notificato in data 26.09.2019, con cui si determina il non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione (doc.1);2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, ed in particolare del giudizio

di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza espresso in data 24.7.2019 dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento (doc.2); della richiesta di visita medica di revisione del 24.7.2019 (doc.3) avanzata dal ricorrente, laddove si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dell'art. 16 c. 8 del bando (nella misura in cui detta ultima disposizione sia illegittima); del bando (determinazione n. 68861 del 6.3.2019 doc.4) ove lesivo ed in particolare nella parte di cui all'art. 16 comma 8, laddove comporti un formalismo eccessivo e confuso in merito alle modalità di deposito della documentazione e, tenuto conto degli interessi in gioco, non consenta il soccorso istruttorio prima della definitiva esclusione/non ammissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio, alla luce delle argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno della domanda cautelare, della documentazione medica posta a corredo della domanda di sottoposizione a visita medica di revisione, nonché tenuto conto del lievissimo scarto percentuale di massa grassa riscontrato (percentuale del 30,3) rispetto alla percentuale massima prescritta dal bando di concorso, ritiene di dover ammettere il ricorrente alla visita medica di revisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), ordina all'Amministrazione di ammettere il ricorrente allo svolgimento della visita medica di revisione.

Fissa per il prosieguo la trattazione della causa alla camera di consiglio del 18

febbraio 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

L'ESTENSORE

Fabio Mattei

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.